

TAR Puglia-Bari, Sezione I - Sentenza 10/09/2002 n. 3925  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

E' legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione appaltante ha annullato in via di autotutela un precedente provvedimento (nella specie si trattava dell'annullamento della riapertura del seggio di gara dopo che era annullata la prima aggiudicazione), a distanza di 7 giorni dalla data in cui aveva dato comunicazione di inizio del procedimento di annullamento alle imprese interessate, atteso che tale lasso di tempo che è trascorso tra la notizia dell'avvio e la conclusione del procedimento é da ritenere più che sufficiente per permettere alle imprese interessate di partecipare al procedimento. L'art. 21 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (che consente di rivalutare l'ammontare dei lavori sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT) è volto a disciplinare unicamente le operazioni di qualificazione, di cui all'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., da eseguirsi a cura delle SOA. Tale disposizione non può essere applicata in sede di gara al fine di determinare l'ammontare dei lavori svolti nel quinquennio antecedente, dovendosi all'uopo farsi invece riferimento all'art. 22, sesto comma, del D.P.R. n. 34/2000, secondo cui l'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio è pari a quello contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.